

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malferttheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti
Dott. Stephanie Vigl

Dott.com. Oskar Malferttheiner
Massimo Moser
Dott. Michael Schieder

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Thomas Sandrini

Circolare

numero:	28i
del:	2019-03-15
autore:	Stefano Seppi Peter Winkler

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità 2019 - invio modelli dal 01.03 al 31.03.2019

Come noto¹ con la c.d. “Manovra correttiva” del 2017 è stato riconosciuto a decorrere dal 2018 un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in compagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali per importi maggiori rispetto all'anno precedente².

Nel corso del 2018 è stato approvato il decreto contenente le disposizioni attuative³ ed è stato pubblicato il provvedimento contenente i modelli di comunicazione con relative istruzioni e le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta⁴.

1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del “bonus pubblicità”⁵:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

2 Investimenti ammissibili⁶

Sono ammessi al “bonus pubblicità” l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuate su:

- giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche on line;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È espressamente previsto che:

- le emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione⁷;

1 Ns. circolari nrrr. 72/18 del 10.03.2018 e 07/19 del 16.01.2019

2 Art. 57-bis, c. 1 del DL 50/2017.

3 DPCM 90 del 15.05.2018

4 Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

5 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

6 Art. 3 del DPCM 90/18

7 di cui all'art. 1, c. 6 lett. a), numero 5), della L. 249 del 31.07.1997

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale⁸.

Ai fini del credito d'imposta le spese per acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio, anche se ad esso funzionale o connesso.

2.1 Spese escluse dal credito d'imposta⁹

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta le spese per:

- le televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro;
- servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

3 Condizioni per usufruire del credito d'imposta¹⁰

Al fine di poter accedere al credito d'imposta il valore complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nell'anno deve essere superiore di almeno l'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Considerato che la norma e il decreto attuativo prevedono espressamente un “investimento incrementale”¹¹, sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che nell'anno precedente non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria.

Una volta verificato che vi sia stato un incremento complessivo degli investimenti pubblicitari ammessi al beneficio superiore al 1%¹², **l'ammontare su cui va calcolato il credito d'imposta deve essere conteggiato distintamente per ogni tipologia di mezzi di informazione**, ovvero:

- **stampa**, da una parte
- **emittenti radiofoniche e televisive** dall'altra.

4 Ammontare del credito d'imposta, imputazione delle spese con il criterio di competenza e limiti

Il credito d'imposta è pari:

- al 75%¹³ del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Per le microimprese, le piccole e medie imprese¹⁴ e le start-up innovative¹⁵ il credito d'imposta è pari:

- al 90%¹⁶ del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Ricordiamo che, ai sensi delle disposizioni richiamate nella norma, si considerano microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente definite PMI) le imprese che:

- hanno meno di 250 occupati, e
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

⁸ ai sensi dell'art. 5 della L. 47 del 08.02.1948

⁹ Art. 3, c. 2 del DPCM 90/18

¹⁰ Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

¹¹ Art. 57-bis, c. 1 del DL 50/17 e Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

¹² Art. 2, c. 1 ultimo periodo del DPCM 90/18

¹³ Art. 2, c. 3 del DPCM 90/18

¹⁴ di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005

¹⁵ di cui all'art. 25 del DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012

¹⁶ Art. 2, c. 4 del DPCM 90/18

La maggiorazione prevista per le PMI e le start-up innovative è subordinata al perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica alla Commissione Europea. In attesa di tale autorizzazione è applicata provvisoriamente la misura ordinaria del 75%.

4.1 Criterio di competenza per la corretta imputazione delle spese agevolabili e rilascio dell'attestazione delle spese effettuate da parte di un soggetto abilitato

Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza¹⁷.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione predisposta da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (ad. es. commercialisti) o da un revisore legale dei conti.

4.2 Bonus pubblicità concesso nei limiti delle risorse stanziare dalla legge¹⁸

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse stanziare annualmente dalla legge.

Per questo motivo, nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziare sia insufficiente rispetto alle richieste ammesse, il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà inferiore a quello richiesto. In tal caso le risorse stanziare saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

4.3 Credito d'imposta effettivamente utilizzabile

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria¹⁹, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

4.4 Rispetto del limite degli aiuti "de minimis"

In seguito ad una modifica apportata alla normativa dalla Legge Finanziaria 2019²⁰, il bonus fiscale per la pubblicità può essere concesso solo entro i limiti degli aiuti "de minimis". Tale normativa stabilisce che un'unica impresa non può ricevere aiuti da uno Stato membro per un importo complessivo superiore ad € 200.000 nell'arco di tre esercizi²¹.

Un aiuto, al fine di verificare il superamento dei limiti, può avvenire tramite la consultazione in internet del "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"²². Si precisa però, che poiché i dati relativi agli aiuti di Stato sono stati caricati nel registro dal 2017, fino al 2020 la sola consultazione del registro non è sufficiente al fine della esatta verifica del superamento dei limiti. In base alla normativa istitutiva del registro, solamente dal 01.07.2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi potrà avvenire esclusivamente attraverso il "Registro Nazionale gli aiuti di Stato"²³.

5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta e indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura che sarà indicata in un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

17 In base all'art. 109 del TUIR, così come richiamato dall'art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

18 Art. 4, c. 1 del DPCM 90/18

19 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

20 Modifica apportata all'art. 57-bis, c. 1, del DL 50/2017 dall'art. 1, c. 762 della L. 145/18

21 Art. 3, c. 2 del Regolamento UE n. 1470/2013 (30.000 Euro per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 717/2014; 15.000 Euro per le imprese del settore agricolo - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 1408/2013)

22 <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsp>

23 Art. 14, c. 6 del DM 115/2017

Consiglio²⁴.

Alla data attuale non è ancora stato istituito il relativo codice tributo.

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²⁵.

Il credito d'imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso²⁶.

6 Bonus pubblicità e aspetti fiscali

Non essendo presente alcuna disposizione in senso contrario, si ritiene che il “bonus pubblicità” sia soggetto a tassazione sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP.

7 Cumulabilità con altre agevolazioni²⁷

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

8 Domanda di ammissione all'agevolazione e dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati²⁸

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare:

- nel periodo compreso tra il 01.03 ed il 31.03 di ciascun anno la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (si tratta sostanzialmente di una “prenotazione” del credito d'imposta);
- nel periodo compreso tra il 01.01 ed il 31.01 dell'anno successivo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.

Per la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va utilizzato lo stesso modello, barrando la relativa casella. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate²⁹ ovvero sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri³⁰.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000 il richiedente deve rilasciare anche apposite dichiarazioni inerenti la normativa antimafia. Tali dichiarazioni vanno rilasciate barrando le apposite caselle previste sul modello della comunicazione.

24 Art. 4, c. 4 del DPCM 90/18

25 Art. 4, c. 5 del DPCM 90/18

26 Art. 5, c. 4 del DPCM 90/18

27 Art. 4, c. 3 del DPCM 90/18

28 Art. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

29 <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/>

[Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp)

30 <http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

8.1 Modalità di presentazione³¹

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo³²;
- tramite un intermediario abilitato³³ indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate³⁴.

8.2 Termini ordinari di presentazione dei modelli per l'accesso al "bonus pubblicità"³⁵

Come sopra precisato:

- dal 1° al 31 marzo di ciascun anno va presentata la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta";
- dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo va presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

8.3 Termini ordinari di comunicazione del credito d'imposta fruibile³⁶

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI ORDINARI

Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	01.03 - 31.03 di ciascun anno
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	01.01 – 31.01 dell'anno successivo
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo teoricamente fruibile	entro il 30.04 di ciascun anno
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo effettivamente fruibile	dopo l'accertamento degli investimenti effettuati

31 Art. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

32 se la società appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 3, c. 2-bis, del DPR n. 322/98

33 Art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)

34 Art. 3, c. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

35 "Istruzioni per la compilazione del modello" - TERMINI DI PRESENTAZIONE:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/>

[Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp)


36 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style.

Allegati

- 1. "Bonus pubblicità" - incarico allo Studio Winkler & Sandrini**

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

“Bonus pubblicità” 2019

- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”
- e
- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma